

Protocollo: **001.339 del 01/08/2019**  
Destinatario COLLEGI TERRITORIALI  
PER CIRCOLARI ED ALTRE  
COMUNICAZIONI MASSIVE  
Oggetto: circolare n. 03.2019

*Preg.mi*

**Consigli dei Collegi territoriali**  
Loro sedi

*Oggetto: Circolare n.03.2019 del 01.08.2019*

*Iscrizione all'Albo Unico Dipendenti Pubblici – Applicazione Decreto Legge 138/2011, convertito in legge 148/2011 e D.P.R. 137/2012.*

*Gent.mi Presidenti e Consiglieri,*

**il Consiglio Nazionale con delibera n. 11 del 17 luglio 2019 ha approvato l'applicazione del Decreto Legge n. 138/2011, convertito in Legge 148/2011 e il D.P.R. 137/2012.**

**In particolare il CNPAPAL:**

Visto il Decreto Legge n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, ed il conseguente D.P.R. n. 137/2012, nel disporre che l'accesso alla professione è libero e che sono vietate le limitazioni non fondate sui motivi espressamente indicati nelle medesime norme, hanno rimosso anche il divieto di iscrizione all'Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati previsto dall'art. 4 della Legge 434/1968 così come modificata dalla legge 54/1991.

Considerato che dal mese di agosto 2013, ai sensi del D.Lgs 137/2012, è consentita l'iscrizione, all'Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati pubblici dipendenti che siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Preso atto che l'accesso all'esercizio della libera professione è consentito a coloro che abbiano sostenuto positivamente l'Esame di Stato, previsto dalla Legge 54/1991, ovvero siano già iscritti all'Albo o nell'Elenco Speciale.

Preso atto altresì che quanto sopraccitato non incide sulle specifiche disposizioni normative che disciplinano il rapporto di lavoro delle diverse categorie di dipendenti siano essi pubblici o privati, e che l'applicazione dei divieti e/o limitazioni all'esercizio della libera professione sia previsto dalle normative vigenti e dai singoli contratti.

Ritenuto che sia venuto meno giuridicamente il divieto assoluto di svolgere attività libero professionale per i dipendenti pubblici, ovvero per dipendenti privati che svolgano attività pubblica, ovvero dipendenti privati che svolgano attività incompatibili con l'esercizio della libera professione.

Considerato che l'abilitazione all'esercizio della libera professione deve essere coerente con le normative in materia fiscale, previdenziale, con l'uso del timbro professionale e normative speciali.

**HA DELIBERATO DI  
SOPPRIMERE L'ELENCO SPECIALE ED IL CONSEGUENTE  
TRASFERIMENTO DEGLI ISCRITTI DALL'ELENCO SPECIALE ALL'ALBO  
UNICO.**

**La delibera ha immediata esecutività.**

Il Consiglio Nazionale provvederà ad adeguare la piattaforma dell'Albo Unico.

La soppressione dell'Elenco Speciale ed il conseguente trasferimento degli iscritti all'Albo Unico, determinerà **l'adeguamento dei contributi** dovuti ai Collegi territoriali, ai sensi dell'art. 12, lettera m; e al Collegio Nazionale ai sensi dell'art. 26, lettera h, della legge 434/1968 così come modificata dalla legge 54/1991, **a partire dal 1 gennaio 2020.**

Ovviamente quanto sopra non rappresentato non incide sulle specifiche disposizioni normative che disciplinano il rapporto di lavoro delle diverse categorie di dipendenti.

L'occasione è gradita per porgere  
*cordiali saluti.*



*Il Presidente*  
Per Ag. Braga Mario

